

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

51.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE			PAG.
Sostituzione:			
PRESIDENTE	676		
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Senatori NENCIONI ed altri; BARTOLOMEI ed altri; ZUCCALÀ ed altri: Nuove norme contro la criminalità (<i>Testo unificato, approvato dal Senato</i>) (3108) . .	676		
PRESIDENTE 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683			
ACCREMAN	682		
CITTADINI	680		
FELISETTI	678, 679, 680, 682, 683		
LOSPINOSO SEVERINI	677, 678, 679		
MUSOTTO	677, 678, 679, 680, 681, 682		
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	681, 682		
SABBATINI, <i>Relatore</i>	680		
TERRANOVA	676, 679, 680, 682		
Proposte di legge (Discussione e rinvio):			
Senatore DE LUCA: Provvedimenti in favore dei ciechi (<i>Approvata dal Senato</i>) (2569);			
DELFINO: Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati (1455)	685		
PRESIDENTE	685, 686, 687		
		ACCREMAN	686
		CASTELLI, <i>Relatore</i>	685, 686
		FELISETTI	686
		MAZZOLA	687
		PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	686
		TASSI	686
		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
		Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791)	687
		PRESIDENTE	687, 688
		MANCO	687
		MAZZOLA, <i>Relatore</i>	687
		PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	688
		Proposta di legge (Votazione a scrutinio segreto):	
		Senatori SPAGNOLLI ed altri; DALVIT ed altri; DALVIT ed altri: Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo (<i>Testo unificato, approvato dal Senato</i>) (2470) . .	688
		PRESIDENTE	688
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	688

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1974

La seduta comincia alle 10,50.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, per la seduta odierna l'onorevole Tassi sostituisce l'onorevole Milia.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Nencioni ed altri: Bartolomei ed altri; Zuccalà ed altri: Nuove norme contro la criminalità (Testo unificato, approvato dal Senato) (3108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri; Bartolomei ed altri; Zuccalà ed altri: « Nuove norme contro la criminalità », già approvate in un testo unificato dal Senato nella seduta dell'11 luglio 1974.

Comunico infatti che il Presidente del Senato ha trasmesso una correzione al messaggio, precedentemente inviato, con cui dava notizia dell'approvazione del provvedimento oggi in discussione con il n. 3108. In base a tale correzione, che non concerne il contenuto del provvedimento, risulta che il suddetto progetto di legge costituisce un testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Lanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisano, Plebe, Tanucci Nanini, Tedeschi Mario (n. 16 del Senato); di iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, Attaguile, Carollo, Follieri, Rosa, Santalco, Spigaroli, Tanga, Zugno, Tesauero, Accili, Arcudi, Assirelli, Baldini, Barra, Benaglia, Berlanda, Bertola, Burtulo, Cacchioli, Caron, Carraro, Cassarino, Cerami, Colella, Colleselli, Coppola, Costa, Dal Canton Maria Pia, Dalvit, Della Porta, De Luca, De Marzi, Deriu, Falucci Franca, Farabegoli, Ferrari, Forma, Gaudio, Leggieri, Limoni, Lisi, Mamente Comunale, Martinelli, Moneti, Murrura, Noè, Oliva, Pacini, Pastorino, Patrini, Rebecchini, Ricci, Russo Arcangelo, Russo Luigi, Salerno, Sammartino, Santi, Scardacione, Segnana, Sica, Spora, Tiberi, Tiriolo,

Treu (n. 1422 del Senato); e di iniziativa dei senatori Zuccalà, Cipellini, Stirati, Licini, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Catellani, Cucinelli, Minnocci, Segreto, Signori, Viviani, Marotta, Buccini (n. 1497 del Senato).

Comunico altresì che nella seduta del 25 settembre scorso la I Commissione della Camera, esaminato il progetto di legge, ha adottato la seguente decisione: « Parere favorevole, tenuto anche conto che, per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 7, relative al difensore d'ufficio, esse troveranno integrazione nelle norme dirette a regolare la formazione dell'elenco e l'organizzazione del servizio ».

Nella precedente seduta abbiamo concluso la discussione sulle linee generali e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.

L'onorevole Terranova ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati », *con le altre:* « e per i reati concorrenti, nonché per i reati concernenti le armi e gli esplosivi ».

TERRANOVA. Il mio emendamento si propone di scongiurare il pericolo che si proceda con rito direttissimo davanti al tribunale per

reati gravissimi connessi con la detenzione o con il porto d'armi. Sono dell'avviso che la disposizione in esame, così formulata, non raggiungerebbe gli scopi che si prefiggevano coloro che l'hanno redatta, per cui ritengo che l'estensione della connessione dovrebbe essere limitata soltanto ai delitti di rapina e rapina aggravata, estorsione ed estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

LOSPINOSO SEVERINI. Sono del parere che l'emendamento Terranova, tendente a chiarire il significato dell'articolo 2, non sia necessario: identico obiettivo, infatti, possiamo raggiungere attraverso un approfondito esame del testo. Pregherei pertanto il collega, se questo mio intervento dovesse convincerlo, di ritirare la sua proposta di modifica.

Io ritengo, infatti, che con riferimento all'ultima parte dell'articolo 2 (« e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopra-indicati ») non si possa parlare di attrazione del reato maggiore nel reato minore, bensì dell'ipotesi opposta. I colleghi del Senato, nell'approvare il trasferimento di competenza, sono stati molto espliciti ed hanno abrogato soltanto il secondo comma dell'articolo 29 del codice di procedura penale. È chiaro, quindi, che il primo ed il terzo comma del suddetto articolo rimangono in vigore: di conseguenza, l'articolo 2 della proposta di legge non reca una deroga alla competenza della corte d'assise, ma è diretto soltanto a consacrare il rito direttissimo.

Pertanto, tenendo presenti queste considerazioni preliminari, dobbiamo pervenire alla conclusione che la disposizione in esame non tende in alcun modo a spostare la competenza per i reati menzionati, ma è unicamente volta a prevedere il rito direttissimo. E non può inficiare il principio generale contenuto nell'articolo 46 del codice di procedura penale, per effetto del quale ai fini della competenza il reato maggiore assorbe quello minore. L'articolo 46 infatti non è stato abrogato ed è chiaro nella sua dizione: « Se alcuno dei procedimenti connessi appartiene alla competenza della corte d'assise e gli altri alla competenza del tribunale o del pretore, la competenza appartiene per tutti alla corte d'assise » eccetera.

Nell'ipotesi esaminata nella seduta precedente — un omicidio commesso a mezzo di una delle armi previste nell'articolo 2 in discussione — la competenza non viene spostata, perché resta sempre in vigore la norma dettata dall'articolo 46. In altri termini, nel

caso di omicidio commesso con le armi di cui all'articolo in discussione, la competenza resta della corte d'assise; e ci si potrà avvalere del rito direttissimo, beninteso nei limiti previsti dall'attuale normativa, e cioè sempre che la corte stessa sia in sessione; diversamente, si procederà con il rito ordinario.

È chiaro comunque che la norma in discussione, formulata soltanto ai fini di stabilire il rito, non può nella maniera più assoluta essere tenuta presente ai fini di un'interpretazione che sposti la competenza, dal momento che resta in vigore l'articolo 46 del codice di procedura penale.

Mi sembra che, addivenendo a questa interpretazione (e la possiamo adottare benissimo dopo un esame comparato delle norme vigenti, vale a dire degli articoli 29 e 46 del codice di procedura penale), possiamo soddisfare l'esigenza prospettata nella seduta precedente, nel senso che la norma in discussione, che molti considerano non molto chiara, non possa essere in seguito interpretata in modo tale da permettere che il reato di detenzione o di porto di armi assorba, in caso di connessione, il reato maggiore dell'omicidio, attribuendoli tutti e due alla competenza del tribunale, quando invece lo spostamento della competenza è stato previsto soltanto per i reati di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

PRESIDENTE. Voglio ricordare che la imperfezione dell'articolo in discussione fu rilevata da molti colleghi nella seduta precedente. L'interpretazione prevalente fu che attraverso questo articolo si potrebbe arrivare a delle conclusioni abnormi. Ci fu anche l'interpretazione dell'onorevole Musotto, che adesso potrà meglio chiarirla. Attendiamo anche qualche cenno dal relatore.

Prego i colleghi di incentrare la discussione su questo aspetto, vale a dire se sia necessario o meno correggere il testo sottoposto al nostro esame, tenendo conto soprattutto delle gravi conseguenze che comporterebbe un rinvio del provvedimento al Senato: sarebbe infatti inevitabile un ritardo nella definitiva approvazione. Potremmo invece consacrare una certa interpretazione nei nostri lavori, allo scopo di chiarire al giudice come debba essere applicata questa norma di procedura.

MUSOTTO. È apprezzabilissimo lo sforzo interpretativo dell'onorevole Lospinoso Seve-

rini, al fine di evitare un emendamento che potrebbe complicare l'*iter* del provvedimento. Non mi pare tuttavia che questa interpretazione possa essere accolta: dall'esame letterale della norma, emerge chiaramente che l'intendimento del legislatore era quello di spostare la competenza e stabilire un rito speciale per i reati di rapina, sequestro di persona ed estorsione, e di confermare la competenza del tribunale sui reati concernenti le armi o gli esplosivi. Per gli uni e per gli altri è previsto il rito direttissimo ed è stabilito che anche tutti i reati connessi debbano essere attribuiti alla competenza del tribunale.

LOSPINOSO SEVERINI. L'articolo 2 non dispone uno spostamento di competenza, ma riguarda esclusivamente la procedura da seguire.

MUSOTTO. L'articolo 2 concerne anche la competenza, non soltanto il rito direttissimo.

LOSPINOSO SEVERINI. È l'articolo 1 che provvede al trasferimento di competenza.

MUSOTTO. L'articolo 1 sposta la competenza, quindi l'articolo 46 non può essere preso in considerazione perché, se lo fosse, dovrebbe essere applicato anche al caso del sequestro con omicidio. Con questa norma, si intende derogare in parte al disposto dell'articolo 46, e cioè solo nell'ipotesi in cui vi sia connessione tra questi tre tipi di reati e l'omicidio. Quindi, il problema si pone in questi termini: nei casi di sequestro di persona, rapina ed estorsione, connessi con il delitto di omicidio, è competente il tribunale con giudizio direttissimo; ma è opportuno introdurre lo stesso principio anche per l'ipotesi di omicidio commesso con armi da guerra od esplosivi?

Si tratta, in definitiva, dell'adozione di un particolare criterio che potrebbe essere anche non condiviso per l'ipotesi dell'omicidio commesso con armi da guerra od esplosivi. Se riteniamo che in questo caso non si debba applicare il principio sancito dall'articolo 2, modifichiamo la disposizione con l'emendamento Terranova, con il quale appunto si intende limitare la previsione della « connessione » soltanto all'ipotesi dei delitti di rapina, estorsione e sequestro, ed escluderla per le ipotesi di armi da guerra od esplosivi. Se viceversa dovessimo considerare accettabile — come mi sembra — l'intendimento del proponente potremmo lasciare benissimo il testo attuale dell'articolo 2, e sono convinto che non sorger-

rebbe alcun problema di applicazione. Conseguentemente, un omicidio commesso con un'arma da guerra o con un esplosivo sarà giudicato dal tribunale e con il rito direttissimo.

PRESIDENTE. A nessuno sfugge l'importanza di questa discussione e la necessità che venga esattamente registrata. Noi siamo di fronte, come risulta da ciò che ha detto l'onorevole Musotto, a due modi diversi e contrapposti di superare l'incertezza del testo. Da una parte infatti si sostiene, come appunto ha fatto poco fa l'onorevole Musotto, che in ogni caso, senza che ce ne scandalizziamo, l'omicidio commesso con una determinata arma sarà esaminato dal tribunale con il rito direttissimo, mentre un omicidio commesso con il veleno sarà di competenza della corte d'assise. Questa è una interpretazione. Se noi fossimo convinti di questo e ritenessimo superabili le obiezioni che sono state formulate nella seduta precedente, la discussione potrebbe essere chiusa immediatamente e potremmo passare alla votazione dell'articolo.

C'è un'interpretazione difforme. Si afferma che un diverso procedimento per l'omicidio, a seconda del modo in cui venga commesso, sarebbe assurdo e poco comprensibile; tra l'altro, ci sarebbe un'incongruenza, perché tale reato sarebbe di competenza del tribunale proprio nel caso più grave. Per queste considerazioni, è stata espressa l'opinione, da parte dell'onorevole Lospinoso Severini, condivisa da altri, secondo cui nel caso menzionato la competenza spetta alla corte d'assise, perché l'articolo 2 della proposta di legge concerne il rito ma non modifica la competenza.

Certamente, non possiamo mettere in votazione le opinioni. Se in questa sede fosse nettamente prevalente una delle due tesi, questo potrebbe aiutare gli interpreti che nel futuro dovranno applicare la legge. Se resta, invece, incertezza di interpretazione, ognuno si regolerà a modo suo.

FELISETTI. Io non credo che i primi due articoli del provvedimento possano essere interpretati come se fossero due regolamentazioni autonome e con finalità diverse. In effetti il Senato, cogliendo una giusta esigenza e l'indubbio allarme che c'è nell'opinione pubblica per questi particolari reati (che sono diventati la specializzazione dei nostri tempi!), si è preoccupato di offrire uno strumento di rapida giustizia. Lo scopo dei due articoli è quindi quello di consentire di indi-

viduare celermente e condannare i responsabili dei reati di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Per conseguire tale finalità, il Senato si è preoccupato di trovare gli strumenti adatti. Ora, la premessa è che questi reati attualmente non possono, per lo più, essere giudicati celermente con il rito direttissimo, poiché sono di competenza della corte d'assise; la conseguenza automatica, necessaria, meccanica di tutto ciò è rappresentata dalla deroga di competenza.

Il perno fondamentale di questa parte del provvedimento in discussione, l'obiettivo di fondo dell'intera proposta di legge è però costituito dall'articolo 2. In effetti, l'articolo 1 è una conseguenza del principio affermato nell'articolo 2. La conseguenza necessaria dell'istituzione del rito direttissimo, in tutti i casi nei quali è possibile per questi tre reati, è la modifica dell'impostazione procedurale relativa alla competenza. In sostanza, c'è una degradazione della competenza per questi tre reati (e purtroppo soltanto per questi tre) al fine di conseguire la possibilità dell'istradamento del processo con il rito direttissimo.

A questo punto salta fuori la questione dei reati concernenti le armi e gli esplosivi. In proposito, infatti, ai fini del rito direttissimo e con la finalità di cui si è parlato, non c'era bisogno di prevedere una deroga di competenza, posto che tali reati sono appunto di competenza del tribunale. L'intenzione del Senato era certamente quella di parlare di reati concorrenti in relazione alla rapina, al sequestro e all'estorsione; senonché, collocando al termine dell'articolo le parole « e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati », si è finito per comprendere anche i reati concorrenti con quelli concernenti le armi e gli esplosivi. Poiché non si è detto che in questo caso non si fa eccezione al disposto dell'articolo 46, che regola la competenza, il Senato ha finito per modificare tale competenza.

MUSOTTO. L'articolo 46 viene parzialmente modificato. Con la dizione dell'articolo 2 il precetto dell'articolo 46 viene difatti rovesciato nelle ipotesi tassativamente previste.

L'articolo 2 si pone quindi come norma speciale rispetto all'articolo 46 del codice di procedura penale.

LOSPINOSO SEVERINI. Mi pare che ci sia un principio generale secondo il quale in materia procedurale non ci può essere una

abrogazione implicita o un'interpretazione analogica.

FELISETTI. Anche questo è vero. E allora il fatto di aver spostato espressamente la competenza per i primi tre reati e non per i reati concorrenti porterebbe come conseguenza che per questi ultimi l'articolo 46 resta valido.

Mi rendo conto della difficoltà nella quale siamo, fra l'esigenza di approvare al più presto un provvedimento che condividiamo tutti e che consideriamo necessario, e la constatazione che un discorso affrettato dal punto di vista tecnico ci potrebbe portare ad una situazione inversa a quella che noi vogliamo realizzare. In sede di applicazione, infatti, potrebbero essere sollevate delle eccezioni di competenza, con la conseguenza che verrebbe disattesa nei fatti la finalità della celerità che vogliamo raggiungere con il rito direttissimo.

A questo punto pongo un interrogativo: è più opportuno ai fini della celerità licenziare un provvedimento suscettibile di creare dubbi di interpretazione, dubbi probabilmente impeditivi del raggiungimento di quella stessa celerità che vogliamo perseguire approvandolo così com'è, oppure conviene provvedere con maggiore serenità e, in definitiva, con maggiore possibilità di raggiungere l'obiettivo della celerità, correggendo il provvedimento in discussione nei tempi brevi necessari per questa esigenza?

Questo è il mio interrogativo, ed è per questi motivi che dichiaro di essere favorevole all'emendamento Terranova.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Felisetti, per la brevità della sua esposizione. Le sarei però grato se ella volesse dichiarare esplicitamente a quale delle due interpretazioni aderisce: se alla interpretazione fornita dall'onorevole Musotto oppure a quella opposta.

TERRANOVA. La discussione approfondita che si sta svolgendo in questa sede dimostra che il testo della proposta di legge non è sufficientemente chiaro e può dar luogo ad interpretazioni divergenti. Non vi è alcun dubbio che le osservazioni dell'onorevole Musotto relative al collegamento tra l'articolo 1 e l'articolo 2 siano esatte; è anche vero, però, che in questa materia l'interpretazione che risulta dai lavori parlamentari ha un valore molto relativo, specialmente per quanto riguarda le deroghe, che debbono essere esplicitamente enunciate. Nel caso in esame, si

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1974

introdurrebbe una deroga al principio della competenza per materia per cui, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 46 del codice di procedura penale, sarebbe il reato minore ad attrarre il maggiore. Ora, la norma, così come è formulata, fa riferimento esclusivamente al procedimento da seguire e non alla competenza. Io sono certo che il legislatore intendeva porre la questione relativa a quest'ultimo tema...

MUSOTTO. È implicito.

TERRANOVA. Sì, ma, ripeto, le deroghe al principio della competenza dovrebbero essere chiaramente ed esplicitamente enunciate.

Per concludere, sono dell'avviso che i rilievi del collega Lospinoso Severini possano essere accolti con la indicazione, nel verbale, di ciò che il legislatore intende in materia di competenza. In tal caso, non insisterei per la votazione del mio emendamento (pur essendo convinto della opportunità dello stesso, mirante a rendere più snella la norma in discussione), allo scopo di non rallentare l'iter del provvedimento, la cui urgenza è avvertita da tutte le parti politiche. Ribadisco, quindi, che a mio parere la norma fa riferimento al procedimento da seguire, mentre la competenza per il reato più grave rimane della corte d'assise.

MUSOTTO. Anche per il sequestro e gli altri reati?

TERRANOVA. Sì, quando vi è connessione con un reato di competenza della corte d'assise.

PRESIDENTE. Questa mi sembra anche l'interpretazione della maggioranza della Commissione.

FELISETTI. Rispondendo alla domanda rivoltami poc'anzi dal presidente, basandomi su considerazioni di ordine politico-sostanziale piuttosto che tecnico-giuridico, dichiaro di concordare con le osservazioni dell'onorevole Terranova.

CITTADINI. Anche il gruppo comunista è del parere che l'articolo 2 stabilisca un mutamento di rito e non di competenza.

PRESIDENTE. Onorevole Musotto, abbiamo sentito le varie opinioni. La sua obiezione è stata considerata molto rispettabile e seria. Poiché è prevalente — tranne il suo dissenso,

è unanime — l'altra interpretazione, non rimane che procedere ad una modifica espressa oppure ad una "interpretazione autentica". Le ragioni per le quali si preferisce questa seconda via sono state espresse dagli esponenti dei vari gruppi.

SABBATINI, *Relatore*. L'interpretazione del relatore è quella già fornita dall'onorevole Lospinoso Severini, con i chiarimenti che successivamente sono emersi dagli interventi dei colleghi. In particolare, mi rifaccio all'intervento dell'onorevole Terranova proprio per il significato che ha nel momento in cui egli manifesta l'intenzione di rinunciare alla votazione dell'emendamento.

Ad avviso del relatore, si tratta di una competenza che viene ribadita per quanto riguarda il rito direttissimo, senza modificare il significato, che rimane ancora valido, dell'articolo 46 del codice di procedura penale in ordine all'attrazione del reato minore rispetto a quello maggiore. Ripeto, la mia interpretazione è quella, che è stata già verbalizzata, dell'onorevole Lospinoso Severini.

MUSOTTO. Io ritengo che, ai sensi dell'articolo 2, se taluno provoca la morte di più persone con una bomba di tipo militare deve essere giudicato dal tribunale e con il rito direttissimo.

PRESIDENTE. Non vorrei che venisse fuori un'altra ipotesi: cioè che, nel caso in cui la corte d'assise non sieda, alcuni reati siano giudicati dal tribunale.

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 1 in modo esplicito sottrae alla competenza della corte d'assise la cognizione dei reati aggravati di rapina, sequestro ed estorsione. L'articolo 2 prevede solo l'estensione del rito direttissimo in ordine a questi stessi reati, stabilendo appunto che il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Si stabilisce analoga procedura per i reati concernenti le armi e gli esplosivi.

Per quanto riguarda invece i reati concorrenti con quelli sopraindicati, alla luce dell'interpretazione che è stata data dobbiamo ritenere che tale norma valga anche nel caso in cui sia da collegarsi con il disposto dell'articolo 46. In questo senso, resta valida la possibilità di ricorso al rito direttissimo nei li-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1974

mili attualmente previsti anche in corte d'assise, nel caso in cui il reato minore sia assorbito da quello maggiore e quest'ultimo sia di competenza della corte d'assise.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che la discussione a questo punto sia abbastanza chiara. Abbiamo illuminato un aspetto, che per la verità non ha formato oggetto di esame nell'altro ramo del Parlamento. La Camera si è trovata di fronte ad una situazione pressoché nuova, sia pure nel contesto di un'esigenza da tutti avvertita non solo di licenziare presto il provvedimento, ma anche di mantenerne integre le finalità.

Io ritengo opportuno dare un indirizzo interpretativo al giudice. Intanto comincio ad osservare, per quanti fossero preoccupati di questa possibile diversità di interpretazione, che non è in discussione una carenza di competenza, ma soltanto la ripartizione di competenza tra i vari giudici. In altri termini, di fronte a delitti così gravi ed efferati come quelli contemplati, il giudice c'è. Sotto questo profilo ci dobbiamo tranquillizzare.

PRESIDENTE. Il problema è quello di eventuali controversie circa la determinazione del giudice competente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Di qui l'importanza dell'interpretazione che è stata data. Occorre peraltro notare che essa si riferisce ad un arco di tempo molto ristretto. Debbo ricordare infatti che queste norme avranno valore soltanto fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Anche sotto questo aspetto vorrei ridurre le preoccupazioni di quanti prevedono difficoltà interpretative per il futuro.

Il Senato ha voluto disporre, innanzitutto, con l'articolo 1 che alcuni reati, prima di competenza della corte d'assise, rientrino nella competenza del tribunale. Con l'articolo 2 il Senato ha voluto stabilire la procedura direttissima per questi reati. Nel prevedere il rito direttissimo naturalmente l'altro ramo del Parlamento si è riferito a reati (l'articolo 2 viene dopo l'articolo 1) già sottratti alla competenza della corte d'assise e attribuiti alla competenza del tribunale. Il Senato ha stabilito altresì che anche per i reati concernenti le armi e per quelli concorrenti si applica il rito direttissimo.

Andiamo a vedere adesso, all'atto pratico, i vari casi che possono succedere. È stato

fatto l'esempio del delitto di omicidio, cioè dell'unico caso che possa prestarsi a difficoltà interpretative. Non vi è dubbio che, per questo reato, esclusa la connessione con il sequestro di persona, la rapina, ecc., la competenza spetti alla corte d'assise.

MUSOTTO. Proprio questo punto fa nascere il dubbio!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sto parlando della connessione con il reato di sequestro...

MUSOTTO. Per l'omicidio commesso con armi da guerra è competente il tribunale con rito direttissimo!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ammetto il dubbio interpretativo nei casi di connessione con i reati di sequestro di persona, ma nel caso di omicidio commesso con armi non vi è alcuna difficoltà interpretativa!

MUSOTTO. È la proposta di legge che afferma appunto questo criterio!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi dica in quale punto! Come dicevo, mi pare di tutta evidenza che, nel caso specifico dell'omicidio commesso con uso abusivo di armi, non vi sia alcun dubbio che esso rientri nella competenza della corte d'assise, con eventuale procedura direttissima.

La difficoltà sorge nell'ipotesi di omicidio commesso in occasione di sequestro di persona (eventualmente anche con armi): a tale riguardo io condivido le preoccupazioni dell'onorevole Musotto, ma non concordo con la soluzione da lui proposta. In questo caso, poiché il reato in questione concorre con quello di sequestro, già attribuito alla competenza del tribunale, si dice che potrebbe essere ipotizzata la competenza di quest'ultimo; ma a questo punto, a fugare qualsiasi perplessità, interviene l'interpretazione autentica del legislatore, il quale afferma, in maniera estremamente esplicita, che rimangono valide le norme sulla competenza di cui all'articolo 46 del codice di procedura penale. Non ritengo dunque che possano sorgere nel futuro dubbi a questo riguardo: se ve ne fossero (e concordo con quanti hanno affermato che la dizione della proposta di legge potrebbe dare adito a tali preoccupazioni solo nell'ipotesi dell'omicidio connes-

so con il sequestro di persona) noi diciamo chiaramente, e mi pare che siamo in linea...

ACCREMAN. Perché in questo caso si e negli altri no?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La proposta di legge si esprime in questo senso.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto adesioni a questo punto di vista da altri membri del suo gruppo, onorevole Accreman!

ACCREMAN. Sono l'unico a non aver capito!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il dubbio può sorgere soltanto quando si tratta di reato connesso con sequestro aggravato, rapina ad estorsione aggravata, che, con l'articolo 1, vengono trasferiti alla competenza del tribunale, mentre per gli altri reati non è stato deliberato questo trasferimento di competenza, per cui non vi può essere alcun dubbio di interpretazione. Quest'ultimo può sussistere, come ripeto, solo per quei reati di cui viene dall'articolo 1 spostata la competenza. La volontà della maggioranza della Commissione e del Governo è che nel caso di reati connessi con il sequestro di persona rimanga in pieno vigore il disposto dell'articolo 46 del codice di procedura penale, secondo cui la competenza spetta alla corte d'assise, sia pure con procedura direttissima.

MUSOTTO. Questa non è interpretazione autentica! L'interpretazione autentica può essere data solo attraverso una legge!

PRESIDENTE. Onorevole Terranova, insiste per la votazione del suo emendamento?

TERRANOVA. No, onorevole presidente.

FELISETTI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 2.

MUSOTTO. Dichiaro che voterò a favore di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di

parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ».

(È approvato).

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 630. — (*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

La pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

All'articolo 630 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto pas-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1974

sivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ».

Gli onorevoli Manco e di Nardo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

FELISETTI. Mi astengo dalla votazione dell'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 225. — (Sommarie indagini). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonché delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonché dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presen-

ziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonché dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-*quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Gli onorevoli Manco e di Nardo hanno presentato il seguente emendamento:

Nel quarto capoverso del nuovo testo dell'articolo 225 del codice di procedura penale, sopprimere le parole « dal presidente del tribunale e ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

(È approvato).

ART. 9.

Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrecentomila a lire due milioni ».

(È approvato).

ART. 10.

Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

(È approvato).

ART. 11.

Il testo dell'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

(È approvato).

ART. 12.

Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'artico-

lo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 200.000 a lire due milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ».

(È approvato).

ART. 13.

Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».

(È approvato).

ART. 14.

Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».

(È approvato).

ART. 15.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

(È approvato).

ART. 16.

Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge senatore De Luca: Provvedimenti in favore dei ciechi (Approvata dal Senato) (2569); Delfino: Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati (1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del senatore De Luca: « Provvedimenti in favore dei ciechi », già approvata dal Senato nella seduta del 28 novembre 1973, e del deputato Delfino: « Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati ».

L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Ci troviamo di fronte a due proposte di legge, una già approvata dall'altro ramo del Parlamento, l'altra d'iniziativa del deputato Delfino, le quali si preoccupano di porre rimedio ad una situazione negativa attualmente esistente, per l'accavalarsi di disposizioni diverse nel nostro ordinamento giuridico, a danno dei ciechi.

Secondo il codice civile il cieco o il minorato nella vista ha una piena capacità giuridica; ci può essere la pronuncia di inabilitazione nei suoi confronti qualora sia cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, ma anche per questa ipotesi il giudizio di inabilitazione non è automatico, ma è fondato sullo esame della personalità. Niente esclude, infatti, che un cieco possa aver avuto una completa educazione e possa inserirsi nella vita con normalità. D'altra parte, l'indirizzo generale esistente in tutti i settori degli handicappati tende a facilitare il recupero e il reinnesco nella società di coloro i quali, senza propria colpa, hanno delle minorazioni a cui è possibile porre rimedio, dando loro concreta possibilità di contribuire all'attività sociale nei modi più idonei.

Di fronte alla normativa del codice civile stanno delle disposizioni di natura regolamentare le quali in concreto parificano i ciechi agli inabilitati e agli interdetti. Una norma tecnica — ma se ne potrebbero citare delle altre — è quella relativa al regolamento generale dei servizi postali, nel quale si mettono sullo stesso piano i ciechi con gli analfabeti, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci a firmare, ai fini dell'esclusione da determinati adempimenti.

Il senatore De Luca si era preoccupato, anche dietro sollecitazioni dell'associazione dei ciechi che non debbono essere considerate di tipo corporativo, perché al servizio di un interesse generale, di presentare una proposta di legge che è stata approvata dal Senato della Repubblica in data 28 novembre 1973; contemporaneamente l'onorevole Delfino aveva proposto una sua iniziativa davanti a questo ramo del Parlamento in data 8 gennaio 1973.

Ambedue le proposte di legge ad avviso del relatore appaiono apprezzabili nella loro impostazione di ordine generale, ma destano notevoli perplessità nella stesura concreta.

Prendiamo anzitutto in considerazione il testo già approvato dal Senato, che proprio per questo fatto ci consentirebbe di chiudere rapidamente l'argomento, se ritenessimo di approvarlo anche noi nella sua integralità. Questo non mi pare che possa accadere. L'articolo 1 infatti dice: « Il cittadino affetto da minorazione visiva o da cecità assoluta congenita o per qualsiasi causa contratta, è da considerarsi a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, salvo non venga accertata clinicamente la sua totale o parziale incapacità di intendere e di volere ». Ora, a sommosso avviso del relatore, secondo le cognizioni giuridiche che ritiene di aver acquisito, questa espressione è completamente priva di senso. Essa infatti non dice nulla, alla luce degli ordinamenti che noi abbiamo.

La proposta di legge dell'onorevole Delfino, invece, giustamente esclude le ipotesi di cui agli articoli 414 e 415 del codice civile. Questo significa affermare qualche cosa, cioè stabilire che il cittadino cieco non può essere considerato minorato rispetto agli altri nell'esercizio di alcuni diritti e nel compimento di doveri, salvo che sia interdetto o inabilitato.

La dizione « salvo che non venga accertata clinicamente la sua totale o parziale incapacità di intendere o di volere » non ha significato giuridico né rilievo specificamente per i ciechi. L'incapacità, infatti, da chi deve essere accertata? Dall'ufficiale sanitario, dall'ufficiale postale, dal consulente medico, dal notaio? È chiaro quindi che il Senato si voleva riferire all'interdizione o all'inabilitazione. A questo punto diventa ineluttabile correggere il testo della proposta di legge n. 2569.

Del resto, ci sono altri aspetti che appaiono ugualmente discutibili, che però potrebbero anche non essere messi in particolare rilievo di fronte all'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

Quindi, siamo costretti a rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento in

quanto, a mio avviso, non è possibile approvare una norma così redatta: a questo punto sorge l'esigenza di provvedere alla stesura di un testo unificato delle due proposte di legge, tenendo presenti gli aspetti positivi dell'una e dell'altra (la proposta di legge Delfino, per esempio, pur contenendo alcune superfluità che debbono essere eliminate, è giuridicamente più rigorosa della proposta di legge del senatore De Luca).

Concludo, pertanto, dichiarandomi favorevole allo spirito ed alla impostazione dei due provvedimenti, che tendono a rimuovere una situazione negativa di cui sono vittime i cittadini affetti da minorazione degli organi della vista, affermando però nel contempo la necessità di redigere un testo unificato che, a mio avviso, potrebbe essere rapidamente elaborato e discusso nella seduta odierna e quindi rinviato al Senato per la decisione definitiva.

PRESIDENTE. Sulla base delle sue esatte osservazioni, l'articolo 1 della proposta di legge n. 2569 non avrebbe alcuna ragione di sussistere.

CASTELLI, Relatore. Una norma siffatta, adeguatamente ristrutturata, si giustifica in quanto esistono delle discriminazioni che vengono applicate nei riguardi di questa categoria di handicappati. Ad esempio, il regolamento generale dei servizi postali parifica i ciechi agli analfabeti. Io modificarei l'articolo 1 della proposta di legge del senatore De Luca in questo senso: « Il cittadino affetto da minorazione visiva o da cecità assoluta congenita o per qualsiasi causa contratta, è da considerarsi a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, salvo ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 414 e 415 del codice civile ».

PRESIDENTE. Forse converrebbe costituire un gruppo di lavoro per procedere alla redazione del testo unificato.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Desidero informare la Commissione che, sin dal momento dell'approvazione di questo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo aveva manifestato alcune perplessità sulla formulazione degli articoli, ma aveva ritenuto di non proporre emendamenti formali in considerazione del carattere di urgenza del provvedimento, avente lo scopo di rimuovere una mortificante situazione di inferiorità in cui si

trovano questi minorati, soprattutto durante gli atti di riscossione presso gli uffici postali. Pur con la perfettibilità insita nel provvedimento, questo umiliante stato di fatto veniva eliminato con la proposta di legge approvata dal Senato ed oggi in discussione.

Non avrei alcuna difficoltà ad aderire alla costituzione di un gruppo di lavoro, al quale consegnerei degli emendamenti già pronti che collimano, nella sostanza (salvo alcuni dettagli), con le osservazioni svolte dal relatore; tuttavia, debbo far rilevare ai colleghi che la legge è vivamente attesa dalle categorie interessate: un vibrato appello del presidente della Unione italiana ciechi pone veramente il Parlamento di fronte alla necessità di provvedere senza ulteriori indugi alla approvazione del provvedimento che, nella formulazione del Senato, soddisfa le esigenze prospettate da quell'ente.

Ho voluto dare queste informazioni affinché la Commissione possa valutare se, in considerazione dell'urgenza della legge, sia o meno il caso, nell'intento di redigere un testo migliore, di costituire un gruppo di lavoro e quindi di rinviare il testo al Senato. Mi rimetto pertanto al giudizio politico della Commissione.

CASTELLI, Relatore. Certamente noi dobbiamo sempre preoccuparci di legiferare nel modo migliore. Nel caso in specie, siamo di fronte ad un progetto di legge composto di tre articoli: le modifiche sarebbero comunque di portata limitata. Ho il timore che la costituzione di un gruppo di lavoro possa provocare l'insabbiamento di una proposta di legge che invece deve essere urgentemente approvata. Non vorrei esagerare in ottimismo, ma ritengo che in pochi minuti il nuovo testo possa essere redatto e successivamente discusso.

PRESIDENTE. Sarebbe più opportuno non concludere l'iter nella seduta odierna.

FELISETTI. Poiché le due proposte di legge debbono essere corrette solo in senso formale, il relatore potrebbe provvedere alla stesura di un nuovo testo da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta, eventualmente anche domani.

ACCREMAN. Concordo.

TASSI. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Felisetti.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1974

MAZZOLA. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. A questo punto, riterrei opportuno rinviare il seguito della discussione alle 9,30 dell'indomani. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili ».

Ricordo che si tratta di un provvedimento urgentissimo, che si sta tuttavia trascinando da molto tempo. La discussione era iniziata nella seduta del 3 luglio scorso; eravamo d'accordo sul principio, ma abbiamo osservato che l'onere verrebbe trasferito dalle mani dei cancellieri a quelle degli avvocati. Abbiamo allora pregato il relatore di accertare presso il Governo e gli uffici se fosse possibile una strumentazione diversa per raggiungere certi obiettivi, senza quei danni, veri o presunti, per gli avvocati.

MAZZOLA, *Relatore*. L'accertamento presso il Ministero della giustizia doveva tendere a stabilire se fosse possibile portare avanti l'ipotesi prospettata dall'onorevole Fortuna relativamente all'applicazione di marche, in sostituzione del versamento sui conti correnti postali, oppure se fosse necessario ricorrere ad altra soluzione. Altra indagine doveva svolgersi nei confronti degli ordini professionali, perché era stata sollevata la questione che da parte della categoria degli avvocati c'erano delle perplessità e delle remore in ordine a questo provvedimento.

Per quanto riguarda il Ministero, è stato accertato che qualsiasi modifica che riproponga il problema di un concerto fra il Ministero di grazia e giustizia e quello delle finanze è destinata ad impedire l'ulteriore iter del provvedimento. Questa è stata la dichiarazione formale che ho raccolto presso il Ministero di grazia e giustizia. L'assenso sul testo attuale era venuto da parte del Ministero delle finanze soltanto dopo molte pressioni.

Ho ricevuto invece una lettera dal presidente del Consiglio nazionale forense nella quale si afferma che il provvedimento è urgente e si suggeriscono tre emendamenti, che non attengono alla questione dell'opportunità

di effettuare il versamento presso gli uffici postali. In sostanza, nessuna difficoltà è stata prospettata dal Consiglio nazionale forense. La lettera porta la data del 1° agosto 1974. Il Consiglio era stato interpellato da me nel mese di giugno.

MANCO. Il Consiglio nazionale forense a quella data non era più in carica.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che il parere reso dalla VI Commissione (finanze e tesoro) ci pone nella necessità di esaminare altri emendamenti riguardanti gli articoli 3, 4 e 12 del disegno di legge. A parte altre considerazioni, quindi, è escluso che si possa concludere oggi la discussione.

MAZZOLA, *Relatore*. D'altra parte ci vengono rivolte pressanti sollecitazioni da parte dei cancellieri. Sono sollecitazioni che accolgo non perché vengano da una categoria, ma perché obiettivamente sono valide: con l'approvazione del provvedimento si potrebbero sgravare i cancellieri da una serie di compiti non strettamente di istituto.

PRESIDENTE. Nessuno può sottolineare più di me l'urgenza di questo provvedimento. Lo abbiamo già esaminato nella seduta del 3 luglio 1974 e abbiamo constatato la resistenza della Commissione ad approvarlo così come è strutturato attualmente. È stato detto, infatti, che non si fa altro che togliere un peso ai cancellieri per trasferirlo agli avvocati, con conseguenze e complicazioni soprattutto negli uffici giudiziari minori e quando è lontana la sede alla quale debbono essere indirizzati i versamenti, ai fini anche delle certificazioni relativamente alle date di arrivo e di partenza: il tutto in connessione con l'irregolare funzionamento delle poste italiane.

Per questo era stata avanzata dall'onorevole Fortuna l'ipotesi di sostituire le marche ai versamenti. Io estemporaneamente avevo detto che il problema è di trovare un organo o una persona fisica che smisti i versamenti. In sostanza, l'incombenza dovrebbe essere affidata ad un cancelliere, che dovrebbe riscuotere e basta; ci dovrebbe essere anche un ufficio con l'incarico di smistare le somme.

MAZZOLA, *Relatore*. Quello che non è possibile è arrivare ad una revisione del progetto di legge a livello del Ministero di grazia e giustizia, per l'impossibilità di pervenire ad un coordinamento con i ministeri finanziari. Dovremmo elaborare le proposte di modifica

esclusivamente in questa sede. Questo, almeno per quanto riguarda le marche.

PRESIDENTE. C'è un problema tecnico importante, per cui la discussione dev'essere rinviata. Il Governo dovrebbe consigliarci una diversa soluzione — che non comporti la necessità di ulteriori contatti con altri ministeri — sulla base di un accentramento, in modo che si abbia un solo versamento, che gli uffici potranno ripartire a loro piacimento. Se il Governo è disposto a far questo — il relatore potrà procedere parallelamente per suo conto — possiamo utilmente rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è dispostissimo a questo, anche perché desidera ribadire quanto è emerso circa l'estrema urgenza e la convenienza dell'approvazione di questo provvedimento; in un momento in cui c'è una notevolissima carenza di cancellieri, ciò consentirebbe una disponibilità immediata di circa seicento unità da adibire ai compiti di istituto.

L'unica preoccupazione che il Governo non può sottacere deriva dal parere della VI Commissione (finanze e tesoro), che indica degli indirizzi e dei criteri che sarebbe stato meglio fossero concretizzati in emendamenti specifici. A questo scopo il Ministero ha già inviato un proprio incaricato per prendere gli opportuni contatti con la presidenza della Commissione finanze e tesoro, perché le osservazioni formulate possano rivestire i caratteri di un'assoluta concretezza. Prego il relatore di affiancare l'opera di tale magistrato addetto al Ministero, il quale sta studiando come dar vita agli emendamenti richiesti dalla Commissione finanze e tesoro, per raggiungere lo scopo che la VI Commissione molto opportunamente ha sottolineato, e per essere in armonia con la necessità di evitare delle sovrapposizioni con altre disposizioni di legge.

Quindi, il Governo è a completa disposizione del relatore per quanto riguarda questo aspetto e desidera sottolineare l'assoluta urgenza dell'approvazione del provvedimento, che non si concilierebbe con quanto sostenuto in questa sede circa l'esigenza di sostituire altri sistemi molto più complessi e difficilmente realizzabili a quello previsto dal progetto di legge in discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è dunque rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2470 discussa nella seduta del 25 settembre scorso.

Sarà altresì votata a scrutinio segreto la proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori SPAGNOLLI ed altri; DALVIT ed altri; DALVIT ed altri: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al decreto medesimo » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2470):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori NENCIONI ed altri; BARTOLOMEI ed altri; ZUCCALÀ ed altri: « Nuove norme contro la criminalità » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3108):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, di Nardo, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Macaluso Antonino, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Tassi, Musotto, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Riccio Pietro, Sabbatini, Speranza e Terranova.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
